

Si costituiva l'opposto e deduceva che erano insussistenti i presupposti per la proposizione dell'opposizione tardiva in quanto la notifica era regolarmente avvenuta in luogo utilizzato in più occasioni come domicilio dall'Ussia; nel merito, egli, quale legale, aveva compiuto molteplici attività professionali nell'interesse dell'opponente, onde l'infondatezza dell'opposizione. In esito al giudizio il Tribunale adito dichiarava inammissibile l'opposizione. Avverso tale decisione il soccombente proponeva appello ed in esito al giudizio la corte di appello di Roma, con sentenza depositata in data 16 maggio 2006 respingeva l'impugnazione."

Su ricorso [REDACTED] la Suprema Corte di Cassazione, ha cassato la decisione della Corte di merito, con rinvio ad altra sezione, sul presupposto di una errata applicazione delle norme processuali e dei principi giurisprudenziali richiamati, a causa della mancata valorizzazione di un punto essenziale della deposizione testimoniale riguardante le ragioni del rifiuto della consegna dell'atto da notificare; precisamente, la teste Bigonciali ha spiegato all'ufficiale giudiziario di non poter ricevere l'atto, a causa della frattura del rapporto sentimentale con [REDACTED] che non aveva, perciò, più alcun interesse in quel luogo; di conseguenza:

- l'ufficiale giudiziario non avrebbe potuto legittimamente notificare l'atto in quel luogo, ai sensi dell'art. 140 cpc, ma piuttosto accertare l'effettiva residenza [REDACTED]
- sarebbero inconferenti i principi giurisprudenziali, richiamati in sentenza, uno (Cass. n. 11562/2003, riguardante il valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche), perchè presuppone la diversa ipotesi dell'accettazione della consegna dell'atto da notificare, e l'altro (Cass. n. 17040/2003, in materia di elezione di domicilio), in mancanza di una specifica indicazione del domicilio, con carattere di obbligatorietà, in un contratto stipulato tra le parti, che sia oggetto della controversia.

§ Con atto di citazione in riassunzione, tempestivamente notificato, [REDACTED] riportandosi al precedente appello, fa discendere dalla pronuncia della S.C. l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cpc, per l'inesistenza della notifica nei termini di legge. La S.C. non si è espressa in termini di nullità o inesistenza della notifica, ma dal complesso delle argomentazioni svolte e dallo stesso rinvio della causa al giudice di merito, emerge, in modo evidente che si tratta di una notifica nulla e non inesistente. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte, quello secondo cui l'inefficacia del decreto ingiuntivo (art. 644 c.p.c.) è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi del tutto (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel

termine stabilito dalla norma predetta, e non anche alla ipotesi di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso (Cass. n. 17478 del 2011).

Nella fattispecie, la notifica è avvenuta in un luogo che, nel passato, è stato indicato dallo stesso [REDACTED] come proprio domicilio, in diversi atti, nella disponibilità dell'avv. [REDACTED] (vd. fasc. di parte, ricorso per decreto ingiuntivo; tra gli altri, atto di citazione innanzi il tribunale, doc. 3; ricorso ex art. 669 quater cpc, doc.4; atti di transazione, doc. 5, 6 e 7).

Di conseguenza, la notifica è affetta da nullità e non da inesistenza in quanto effettuata in un luogo che, pur diverso da quello stabilito dalla legge, ha un riferimento con il destinatario della notificazione ed è mutato solo per sopravvenute ragioni personali.

La notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.

Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 cod. proc. civ., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all' art. 644 cod. proc. civ. (Cass. 17478/11)

In ogni caso, anche a voler considerare la notifica inesistente, le conclusioni non sarebbero diverse, considerato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *"Il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. comprende, nell'ipotesi della irregolarità della notificazione, tutti i vizi che la inficiano e, quindi, anche la notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, che, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ. comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio."*

Cass. n. 14910/2013

Va, quindi, esaminato il merito della controversia che riguarda l'opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di compensi professionali, in favore dell'avv. [REDACTED] per un importo di 44.600.000, oltre accessori.

I motivi dell'opposizione possono essere così riassunti:

- **giudizio innanzi il tribunale di Crotone n. 44/97.**

valore della controversia inferiore a quello indicato, di 10 miliardi delle vecchie lire, nell'atto di citazione redatto dallo stesso professionista; a riprova, vi sarebbe l'atto di transazione per un importo di 110 milioni delle vecchie lire; diverso scaglione di riferimento e valori medi da applicare; acconto già versato di 6.500.000;

- **attività stragiudiziale.**

mancata partecipazione dell'avv. [REDACTED] alla transazione, come ammesso con lettera raccomandata del 10 aprile 1997 (v. doc. 11 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo)

- **altri giudizi innanzi il tribunale di Crotone, R.G. nn. 724 e 725/96.**

mandato ad litem conferito ad altri difensori e mai revocato in favore dell'avv. [REDACTED]

Nel concludere, si chiede la condanna del [REDACTED] alla restituzione di quanto versato in suo favore ovvero Lit. 73.392.000 (pari a 37.903.80 euro), oltre interessi e rivalutazione.

§ L'avv. [REDACTED] ha chiesto ed ottenuto, in esecuzione del decreto ingiuntivo, opposto tardivamente, l'importo complessivo riportato nella parcella del 28 aprile 1997, che costituisce la somma dei diversi importi separatamente richiesti, a titolo di diritti, onorari e spese generali, per le diverse attività svolte nell'interesse [REDACTED]

In particolare, è stata considerata separatamente l'attività stragiudiziale che, per stessa ammissione del [REDACTED] avrebbe comportato la definizione di tutte e due le controversie giudiziali, per cui avrebbe prestato il patrocinio e chiesto i relativi compensi.

In linea generale, secondo un costante orientamento giurisprudenziale *"In tema di esercizio della professione forense, è da considerare prestazione giudiziale, ai fini della liquidazione delle competenze in base alla legge professionale 13 giugno 1942, n. 794 e della relativa tariffa in materia giudiziale, anche l'assistenza e l'attività svolta dal difensore, stragiudizialmente, per transigere una controversia, trattandosi di attività complementare e dipendente da quella per cui gli è stato conferito il mandato"* Cass. civ. n. 25675/2009, tra le tante).

Di conseguenza, va corretta l'impostazione della parcella dovendosi prevedere, in base alle tariffe professionali per l'attività giudiziale, la liquidazione di una specifica voce "conciliazione", per la definizione della controversia in via transattiva.

Del resto, la circostanza è pacifica, perché anche l'Ussia deduce la definizione bonaria del giudizio n. 44/97 R.G., pur escludendo qualsiasi contributo offerto al riguardo dall'avv. [REDACTED]

La contestazione [REDACTED] è poco credibile, perché, sul piano logico ed in mancanza di ulteriori argomentazioni, diviene difficile ipotizzare che le trattative si siano svolte, durante la pendenza del giudizio, in assenza dell'avvocato, munito della procura ad litem.

Non vi è prova, invece, del conferimento del mandato ad litem per i giudizi cautelari nn. 724 e 725/96 R.G.

Non vi è traccia della pretesa revoca del mandato al precedente difensore, con l'affiancamento dell'avv. [REDACTED] all'avv. [REDACTED] del foro di Crotone; né vi è prova documentale della nomina dell'avv. [REDACTED]

In atti, vi è solo una bozza, l'unica che sarebbe stata predisposta, di un ricorso, secondo l'appellato, non sottoscritta, così come il mandato, e non depositata, solo perché comunicata dal cliente l'apertura di trattative, a seguito della notifica del giudizio ordinario di nullità.

In sostanza, si vuole dimostrare l'esistenza di un mandato semplicemente con la prova orale, quando appare poco credibile, sul piano logico, l'assenza di qualsiasi supporto documentale che fornisca almeno un inizio di prova dell'incarico di svolgere un'attività difensiva rilevante e complessa sia sotto il profilo giuridico che economico.

§ Così circoscritto l'ambito del diritto dei compensi professionali, resta da decidere l'ultima contestazione riguardante il valore della causa, iscritta al registro generale con il n. 44/97.

Alla controversia, conclusasi nello stesso anno 1997, è applicabile 'ratione temporis', la tariffa professionale approvata dal D.M. n. 585 del 15.10.94, che, in materia di liquidazione degli onorari a carico del cliente, all'art. 6 nn. 2 e 4, per la determinazione del valore della causa, prevede testualmente "*può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile*" e ancora "*...per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.*"

L'avv. [REDACTED] ha individuato il valore della causa in base al petitum indicato nell'atto di citazione (10 miliardi delle vecchie lire).

Il cliente contesta il criterio deducendo l'assenza di qualsiasi riscontro delle pretese creditorie fatte valere in quel giudizio, assolutamente eccessive rispetto al valore della transazione di 110milioni delle vecchie lire.

La transazione non è, però, documentata e, di conseguenza, non è possibile stabilire il valore dell'accordo. Resta però, da considerare che dalle stesse bozze transattive, prodotte dall'avv. ██████████ in sede monitoria, emerge un valore, che oscilla fino a 500 milioni delle vecchie lire, oltre le retribuzioni annuali da medico primario per 15milioni al mese, ben inferiore ai 10 miliardi.

Del resto, lo stesso avv. ██████████ nell'atto di citazione innanzi il tribunale di Crotone, a pg. 16, ha precisato *"L'evidente difficoltà di ricostruire nel dettaglio l'ulteriore movimento di ricchezza verificatosi impone all'odierno attore di indicare genericamente in Lit. 10 miliardi la propria pretesa restitutoria e comunque di richiedere ...consulenza tecnica contabile al fine di accertare l'effettiva diminuzione patrimoniale patita....."* e, nella comparsa in appello, lega il valore della causa alle pretese restitutorie e non al valore della società.

In ogni caso, il valore della società è documentata solo con una relazione di parte ██████████ dell'anno 1995, e per un importo sicuramente inferiore ai 10miliardi, anche se sommato a quello delle pretese restitutorie.

Sicuramente non possono essere dirimenti, al riguardo, gli appunti in ordine sparso, che sarebbero stati sottoscritti dall'Ussia, né il parere dell'ordine professionale.

"In tema di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione, poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari. Ne consegue che la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude ne' inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore - ed attore in senso sostanziale - sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti." (Sez. 2, Sentenza n. 5321 del 04/04/2003)

Ancora *"In materia di liquidazione degli onorari, diritti e spese spettanti al difensore nei confronti del cliente, in caso di contestazione delle prestazioni professionali il giudice non è vincolato dal parere del consiglio dell'ordine ed è tenuto ad accertare se*

le prestazioni dedotte siano state in concreto effettuate, nei limiti in cui il creditore istante abbia assolto il relativo onere probatorio, mentre la mancata contestazione del valore della causa indicato in parcella non esime il giudice dall'obbligo di controllare, anche d'ufficio, l'esattezza di tale indicazione.”(Conf 2101/77, mass n 385823; (Conf 3657/75, mass n 377862). (Sez. 2, Sentenza n. 5528 /1979).*

Il valore della controversia è, quindi, rimasto indeterminato ed, ai sensi dell'art. 6, comma 5, delle tariffe professionali da applicare *“Qualora, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, il valore della controversia non sia suscettibile di determinazione, si applicano gli onorari minimi previsti per le cause di valore da oltre lire 50 milioni a lire 100 milioni e gli onorari massimi previsti per le cause di valore fino a lire 1 miliardo (tab. A - parag. VI) tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, delle questioni trattate e della rilevanza degli effetti di qualunque natura che possano conseguire alla declaratoria della illegittimità dell'atto amministrativo o del comportamento dell'amministrazione.”*

Le argomentazioni svolte consentono di applicare gli onorari massimi previsti per le cause di valore fino a lire 1 miliardo, stante la complessità delle questioni giuridiche affrontate e l'importanza delle possibile ricadute economiche nel rapporto societario.

La complessità della vicenda ed il risultato conseguito in breve tempo, dopo la notifica della citazione, con la transazione impongono un ulteriore aumento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, delle tariffe, in concreto fino al doppio (*“Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività; nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti.”*).

Seguendo le voci indicate nella parcella viene redatto il seguente schema, con l'aggiunta della voce “conciliazione”, tenendo conto del nuovo scaglione di riferimento:

A. Onorari

Studio controversia	3.900.000
Citazione	3.096.000
Consultazioni cliente	1.956.000
Opera prestata per la conciliazione	3.096.000
TOTALE	12.048.000

Sono stati calcolati gli onorari massimi della tabella A), p.VI, lett. G, in relazione al giudizio di cognizione innanzi il tribunale (p.III).

B.

Si applica, invece, la tabella B, per i diritti, ed in particolare, il coefficiente di applicazione di cui alla lettera p) *“Per le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non le L. 200.000.000 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo.”*

Per l'applicazione della misura massima dei diritti, p. I) coefficienti di applicazione, valgono le considerazioni svolte per gli onorari.

Si seguono, anche in questo caso, le voci indicate nella parcella, con l'aggiunta della voce “conciliazione”

Diritti

Archivio	160.000
<i>R.</i> Disamina Disamina	40.000
Citazione	160.000
Scritturazione e collazione	145.000
Autentica firma	40.000
Fascicolazione	40.000
Esame scritti difensivi	80.000
Consultazioni cliente	160.000
Corrispondenza cliente	160.000
Opera prestata per la conciliazione	184.000
TOTALE	1.169.000

Seguendo l'orientamento giurisprudenziale, espresso con riferimento a precedenti decreti ministeriali, con disposizioni in materia di aumento degli onorari, *“In tema di onorari, diritti ed indennità spettanti ad avvocati e procuratori, la norma che disciplina i limiti all'inderogabilità della tariffa (art. 4 del D.M. 24 novembre 1990 n. 242) si riferisce, unitariamente, alla “prestazione” dell'avvocato e del procuratore. Tale espressione ha valore generico e non può essere ristretta alle sole prestazioni di avvocato per effetto del riferimento all' “onorario” previsto dalle tabelle, ma - poiché la “ratio” della norma è quella di prendere in considerazione prestazioni particolarmente onerose dipendenti da circostanze eccezionali, che possono comportare anche adempimenti gravosi i quali superino l'attività ordinaria del procuratore - comprende*

anche quelle di procuratore, senza possibilità di distinzione tra diritti ed onorari". - Cass. 1875/95, 1863/68, l'aumento va esteso anche agli importi spettanti a titolo di diritti.

Di conseguenza va raddoppiato il totale di 13.217.000, così giungendo a 26.434.000 delle vecchie lire.

Su di esso va calcolato il rimborso delle spese generali al 10%, 2.643.400 delle vecchie lire, e sull'importo complessivo di 29.077.400 (26.434.000 + 2.643.400) l'Iva al 19% (5.524.706) e Cap al 2% (581.548), per un totale di 35.183.024 delle vecchie lire.

Dall'importo finale di 35.183.024 va detratto l'acconto già versato di 6.500.000 così spettando 28.683.024 delle vecchie lire, pari a 14.813,55 euro, oltre interessi legali sull'importo di 22.577.400 (29.077.400 - 6.500.000), pari a 11.660,25 euro, con la decorrenza, 22.10.1997, fissata nel decreto ingiuntivo e non specificamente contestata, e fino al pagamento.

Le spese documentate riguardano la tassa al Consiglio dell'Ordine di Roma ed i bolli per il parere di congruità, pari a 1.063.000 delle vecchie lire, corrispondenti a 548,69 euro, sempre con interessi legali con la decorrenza indicata fino al saldo.

L'importo finale di 15.362,24 (14.813,55 + 548,69) è ben inferiore a quello ingiunto con il decreto e corrisposto, in sede di esecuzione.

Di conseguenza, su richiesta [REDACTED] va restituita quanto versato in eccedenza allo stesso titolo, con il calcolo degli interessi dalla data della corresponsione.

Alla soccombenza, trattandosi di rideterminazione dei compensi, segue la condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo; si applicano le tabelle introdotte con il D.M. 55/2014, ai sensi dell'art. 28; lo scaglione di riferimento fino a 26.000,00 euro è dato dal valore della somma attribuita con la decisione.

Pqm

giudicando all'esito di annullamento con rinvio della sentenza di questa Corte di Appello n. 2221/06,

in riforma della sentenza del tribunale di Roma n. n. 20554/00,


revoca il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Roma in data 11.12.1997 - 2.1.1998, nell'ambito del proc. n. 45403/97 Rg., e ridetermina l'importo dovuto, in favore di [REDACTED] da [REDACTED] in 15.362,24 euro, oltre interessi legali a decorrere dal 22.10.1997 fino al pagamento;

condanna [redacted] a restituire quanto versato, in suo favore,, allo stesso titolo da [redacted] in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato, con il calcolo degli interessi dalla data della corresponsione.

condanna [redacted] alla rifusione delle spese di lite in favore di [redacted] [redacted] liquidate in 4000,00 euro, per questo grado di giudizio; in 5000,00 euro, per il giudizio di legittimità, in 4000,00 euro, oltre 339,00 euro per spese vive, per il precedente giudizio di appello; 5000,00 euro per il giudizio di primo grado, oltre 230,00 euro per spese vive; sempre oltre spese generali ed accessori di legge;

Roma 14.9.2016

L'Estensore



Il Presidente
[Handwritten signature]

Doc. n. 6045/2016
12 OTT 2016
[Circular stamp]
[Handwritten signature]